



DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE. ARTT. 20 E 24 DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016. SITUAZIONE AL 31/12/2021.

Il Commissario straordinario,

- ricordato che:

in attuazione della legge delega n.124 del 7.8.2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (c.d. legge Madia), è stato emanato il D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP), entrato in vigore il 23.9.2016 e successivamente modificato con d. lgs. n.100/2017, con l’obiettivo di evitare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, forme di abuso dello strumento societario, tutelare la concorrenza e il mercato e ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici;

in sede di prima applicazione, l’art. 24 del citato D.lgs. n.175/2016 ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, in continuità con il piano operativo di razionalizzazione già adottato il 27.3.2015, del quale ha rappresentato un aggiornamento;

in ottemperanza a tale obbligo, l’Ente camerale ha provveduto, con delibera della Giunta camerale n.77 del 28.9.2017, ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalla norma ai fini del loro legittimo mantenimento;

- considerato che:

fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art.20, commi 1 e 2), nel caso in cui dette partecipazioni:

- 1) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TULPS (finalità istituzionali);
- 2) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) si riferiscano a società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre tale soglia è pari a 500 mila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018);

- 5) si riferiscano a società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) si riferiscano a società che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione.

in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

il provvedimento di ricognizione ordinaria, l'eventuale piano di razionalizzazione e la relazione sulla sua attuazione, oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, devono essere trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre i dati delle schede di rilevazione dovranno essere comunicati alla struttura di monitoraggio prevista dall'art.15 del TULPS, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- rilevato che, a norma del richiamato art. 20 e dell'art.26, comma 11, del d.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;
- visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegata "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1", unitamente all'insieme delle schede di rilevazione predisposte per ciascuna partecipazione posseduta;
- vista la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge che prevede che *"per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico"*;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- visto il Programma pluriennale della Camera di commercio di Taranto 2022-2026 approvato con Determinazione del sottoscritto Commissario straordinario n.28 del 2.11.2021;
- richiamata la deliberazione n.77 del 28.9.2017 recante la revisione straordinaria delle partecipazioni camerali ex art.24 d.lgs. 175/2016;

- viste le revisioni periodiche effettuate con delibere della Giunta camerale n.113 del 14.12.2018, n.89 del 19.12.2019, n.70 del 3.12.2020 e con determina commissariale n.41 del 29.12.2021;
- esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di commercio di Taranto alla data di approvazione del presente provvedimento, come rappresentate e descritte nella relazione tecnica agli atti e nelle singole schede redatte per ciascuna società e preso atto dello stato di attuazione della revisione straordinaria di cui innanzi;
- ritenuto di confermare tutte le determinazioni assunte nel citato provvedimento ricognitivo straordinario attesa la permanenza, in capo alle partecipazioni da mantenere, dei requisiti richiesti dal d.lgs. 175/2016, nonché, in riferimento alle partecipazioni da dismettere, dei presupposti per la loro dismissione, salvo rideterminazioni indotte da variazioni degli indirizzi strategici e/o dei compiti istituzionali assegnati all’Ente;
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato in particolare il combinato disposto dell’art.1, commi 2 e 3, dell’art.4, del richiamato D.Lgs. n.165/2001 e degli artt.23, 26 e 54 del citato Statuto camerale;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite alla Giunta camerale, cui compete pertanto l'adozione della presente deliberazione;
- visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato, sino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto Brindisi, Commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto ai sensi del comma 1, dell’art.61, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, con attribuzione di tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale, per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi;
- preso atto del visto apposto dal Segretario generale f.f. sul presente provvedimento;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di approvare l’allegata “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell’art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell’assetto complessivo ai sensi dell’art.20, comma 1”, ed i relativi allegati, di cui costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare le decisioni assunte nel Piano di razionalizzazione straordinaria, approvato con la precedente delibera n.77 del 28.9.2017;
- di non procedere all’adozione di ulteriori piani di riassetto per razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione o cessione di cui all’art.20, comma 1, d.lgs. 175/2016;

- di inviare la presente deliberazione e la Relazione allegata alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, al Ministero dello Sviluppo Economico nonché alla Struttura di cui all'art.15, comma 1, d.lgs.175/2016;
- di pubblicare la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell’art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell’assetto complessivo ai sensi dell’art.20, comma 1”, allegata alla presente deliberazione, sul sito Camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO